SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2121)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1962 (V. Stampato n. **3857**)

presentato dal Ministro della Difesa (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile (MACRELLI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1962

Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

- a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole « quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi »;
- b) nel numero 2 le parole « Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi » sono sostituite con le parole « Personale di qualsiasi categoria in servizio »;
- c) nei numeri 3 e 4 le parole « Operai addetti » sono sostituite con le parole « Personale addetto »;
- d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « oppure ad ufficiali apposi-

tamente designati dal Ministero difesa-marina ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alla leva marittima.

Art. 3.

Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'articolo 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta modificato dall'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, può essere validamente invocato anche se non sussisteva perfetto alla data dell'apertura della leva alla quale l'iscritto concorse, nei casi in cui tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 27 giugno 1961, n. 551.